

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

51 – 1923 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 104-13585 DEL 19/4/2012 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

**SOCIETÀ:** SODAI Italia S.p.a.

**SEDE LEGALE:** Viale Legioni Romane n. 5 – 20147 Milano

**SEDE OPERATIVA:** Via Chisola n. 28 – 10126 Torino

P.IVA: 07954911009

POS. n. 017170

**Il Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE:**

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 104-13585 del 19/4/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società SODAI Italia S.p.a., per l'installazione di Via Chisola n. 28 nel Comune di Torino. Presso l'installazione viene svolta attività di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi.

Nel provvedimento si dispone che il rinnovo dell'autorizzazione verrà effettuato ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima determinazione.

▪ Successivamente al suo rilascio, l'AIA è stata aggiornata con D.D. n. 222-34086 del 3/9/2012 e con D.D. n. 61-8515 del 13/3/2014, relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore con le modalità previste all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

▪ in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)*". Il Decreto ha modificato, tra l'altro, l'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che disciplinava il rinnovo dell'AIA, ora sostituito da un riesame periodico disposto dall'Autorità Competente ed ha introdotto l'obbligo per il gestore di redigere una relazione di riferimento in caso di utilizzo di sostanze pericolose;

▪ per effetto della L. 56/2014, in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dalla medesima data;

▪ con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 107-19298 del 30/6/2015, l'AIA è stata aggiornata a seguito di modifiche non sostanziali comunicate dalla Società ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcuni lavori di ammodernamento degli impianti;

- con nota di protocollo Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 103285 del 6/9/2016, lo scrivente Servizio ha comunicato alla SODAI Italia S.p.a. l'avvio di procedimento di riesame dell'AIA, disposto alla luce di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014. In tale nota, in considerazione della scadenza del provvedimento di rinnovo, fissata al 19/4/2017, è stato richiesto alla Società di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la documentazione necessaria al riesame dell'AIA, come previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'invio di osservazioni da parte del pubblico;

- in data 7/11/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 128518, la SODAI Italia S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 6/9/2016, di prot. C.M.T. n. 103285, per il riesame dell'AIA;
- con nota del 8/11/2016, di prot. C.M.T. n. 129938, è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA. La seduta di Conferenza si è tenuta in data 14/12/2016.

Come emerge dal verbale della seduta di Conferenza depositato agli atti e trasmesso con nota del 22/12/2016 di prot. C.M.T. n. 149854, i rappresentanti degli Enti coinvolti a vario titolo nel procedimento amministrativo hanno espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame;

- in data 18/1/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 5921, la SMAT S.p.a. ha trasmesso una propria memoria tecnica con la quale confermava le prescrizioni già riportate in AIA per quanto di competenza;
- in data 15/2/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 18765, la SODAI Italia S.p.a. ha trasmesso alcune precisazioni in merito all'obbligo di redazione della relazione di riferimento introdotta con l'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, a seguito di quanto emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 14/12/2016.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 104-13585 del 19/4/2012 e s.m.i., non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:

- il BRef verticale "Waste Treatment Industries – august 2006";

- il BRef orizzontale "General Principles of Monitoring – july 2003".

La rispondenza delle tecniche adottate presso l'installazione oggetto di riesame alle Migliori Tecniche Disponibili (altrimenti dette Best Available Techniques – BAT) contenute nei suddetti documenti di riferimento, è già stata verificata al momento del rinnovo dell'AIA ed in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento. Non essendo variato lo stato di fatto degli impianti che costituiscono l'installazione non sono al momento necessari adempimenti per l'adeguamento alle BAT;

- con specifico riferimento alle singole matrici ambientali, l'istruttoria di riesame ha evidenziato quanto segue:

➤ per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- dall'esame della documentazione trasmessa è emersa la sostanziale rispondenza tra quanto attuato presso l'installazione ed il contenuto dei documenti comunitari. La Società si è inoltre dotata, per l'installazione oggetto del presente provvedimento, di un Sistema di Gestione Ambientale registrato secondo la norma ISO 14001 – 2004, come risulta dal certificato allegato alla documentazione di riesame. L'adozione di un SGA certificato è considerata BAT dai documenti comunitari;

- nell'arco del periodo di validità dell'AIA la Società ha programmato alcuni interventi di ammodernamento dell'impianto, finalizzati a mantenerne nel tempo le prestazioni e, per quanto tecnicamente possibile, a migliorarle. L'Ente scrivente ha preso atto degli interventi proposti dalla Società con atto di aggiornamento n. 107-19298 del 30/6/2015, individuando alcune prescrizioni a carico del gestore, che si intendono interamente richiamate anche nel presente provvedimento;

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 e s.m.i., l'installazione risulta appartenere alla categoria IPPC riportata al punto 5.3 lett. a punto 2 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero " *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività.....omissis.....2)trattamento fisico chimico.....omissis.....*".

➤ in merito agli scarichi idrici ed alla gestione delle acque meteoriche:

- dall'installazione si origina uno scarico di acque reflue industriali che recapita nella pubblica fognatura. La SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato e quindi della rete fognaria, ha espresso parere favorevole al mantenimento delle condizioni già individuate in AIA, comprese le deroghe alle concentrazioni limite nelle acque scaricate per alcuni inquinanti;

- con il rilascio dell'AIA del 2007, è stato approvato il Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche, redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.. Dall'esame della documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di riesame emerge che nulla è variato rispetto al piano originariamente approvato e già confermato nel rinnovo del 2012. Si conferma, pertanto, anche nell'ambito del presente provvedimento il contenuto del piano già approvato;

➤ per quanto attiene alle emissioni in atmosfera:

- l'AIA rilasciata comprende l'autorizzazione alle emissioni derivanti dall'attività esercitata. Presso l'installazione sono presenti alcuni sfiati di polmonazione di serbatoi le cui emissioni possono considerarsi trascurabili. L'unico punto di emissione significativo è il camino dedicato al convogliamento degli aeriformi provenienti dalla vasca di equalizzazione e dal locale reattivi, per il quale si confermano con il presente provvedimento i limiti e le condizioni già contenute nel rinnovo dell'AIA del 2012. Gli autocontrolli iniziali effettuati dalla Società hanno evidenziato, infatti, il rispetto dei limiti emissivi individuati in AIA;

- con il rinnovo del 2012, è stato richiesto alla Società di limitare le emissioni diffuse, potenzialmente anche odorigene, provenienti dal sedimentatore posto all'aperto e non dotato, in allora, di copertura. In ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento di rinnovo, la Società ha provveduto a dotare il sedimentatore di una copertura che ha, inoltre, la finalità di ridurre il

rumore proveniente dal carrozzone in movimento e di contribuire al mascheramento visivo della struttura, aspetto non trascurabile dato il contesto fortemente urbanizzato in cui l'installazione si inserisce. Si ritiene che, ad oggi, tale intervento migliorativo offra sufficienti garanzie in ordine al contenimento delle emissioni diffuse e non sia necessario dotare la vasca di un dispositivo di captazione ed abbattimento delle emissioni: non sono, inoltre, state segnalate dagli Organi di Vigilanza e Controllo problematiche in tal senso;

➤ per quanto riguarda il rumore:

- la Società, in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento di rinnovo dell'AIA n. 104-13585 del 19/4/2012, ha effettuato alcuni rilievi fonometrici le cui risultanze sono state riassunte nella relazione, a firma di tecnico competente in acustica trasmessa in data 21/11/2012, con nota di prot. prov.le n. 909893. Da tale relazione emerge che le attività svolte dalla SODAI Italia S.p.a. risultano in alcuni casi tali da ingenerare livelli di rumore che potrebbero eccedere i limiti assoluti di zona vigenti per la classe acustica di appartenenza;

- non sono state evidenziate, tuttavia, da parte del Comune di Torino problematiche di rumore riconducibili all'attività dell'installazione né risultano pervenute segnalazioni da parte della cittadinanza. Non si ritiene, pertanto, necessario prevedere specifiche prescrizioni o interventi di risanamento;

➤ in merito alla relazione di riferimento ed ai controlli ambientali:

- l'art. 29 *ter* lett. m. del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008), il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento che consideri la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la sua redazione. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, la SODAI Italia S.p.a. ha trasmesso in data 23/6/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 91696, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. sopra richiamato. La relazione di *screening* è stata analizzata nel corso della seduta di Conferenza del 14/12/2016, durante la quale sono state richieste alcune precisazioni alla Società.

Con nota del 15/2/2017 di prot. C.M.T. n. 18765, la SODAI Italia S.p.a. ha trasmesso le precisazioni richieste: alla luce di quanto trasmesso emerge che la Società non è tenuta a redigere la relazione di riferimento in quanto, pur essendo superate le soglie quantitative di alcune sostanze pericolose utilizzate sono adottati idonei accorgimenti per evitare la contaminazione dell'ambiente da parte di tali sostanze.

- L'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, in occasione del riesame, l'Autorità Competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. In proposito nell'arco di validità del rinnovo dell'AIA non risultano effettuati controlli: il rappresentante di ARPA, presente nella seduta di conferenza, non ha segnalato criticità nella gestione dell'installazione;

- con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ARPA effettuerà il controllo integrato dell'installazione con le modalità e le frequenze riportate nel proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it);

**RILEVATO che:**

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Torino, sede dell'installazione;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità individuate dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001, ciò rileva ai fini delle scadenze con cui verrà effettuato il riesame con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dal rilascio della presente determinazione;

**RILEVATO inoltre che:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis dell'art. 14 *ter* della L. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare e risultate assenti alla Conferenza dei Servizi indetta a norma di legge;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti all'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

**RITENUTO pertanto di:**

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 6/9/2016, di prot. C.M.T.

n. 103825, l'AIA rilasciata alla Società SODAI Italia S.p.a. e da ultimo rinnovata con provvedimento n. 104-13585 del 19/4/2012 e s.m.i., relativa all'installazione di Via Chisola n. 28 nel Comune di Torino;

- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla SODAI Italia S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento così come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA:**

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 6/9/2016, di prot. C.M.T. n. 103285, l'AIA rilasciata alla Società SODAI Italia S.p.a. da ultimo rinnovata con provvedimento n. 104-13585 del 19/4/2012 e s.m.i. e relativa all'installazione di Via Chisola n. 28 nel Comune di Torino;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate nel seguito:
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto D9 dell'Allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - conferma dell'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.
3. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
4. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
7. di prendere atto dell'esito dello screening redatto dalla SODAI Italia S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. È fatto salvo l'obbligo del gestore di aggiornare detta valutazione in caso di variazioni del ciclo produttivo o di impiego di nuove sostanze pertinenti e presentare la relazione di riferimento,

qualora dovuta per effetto delle modifiche intervenute;

8. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;

11. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 17/02/2017

RM

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo GUERRINI)



**SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

**1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

Viene riportato nel seguito l'elenco delle tipologie di rifiuti il cui trattamento è ammesso presso l'installazione. L'operazione di smaltimento rifiuti, con riferimento all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è:

**D9 – trattamento fisico chimico di rifiuti speciali non pericolosi.**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
160799	rifiuti non specificati altrimenti
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

**1.2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

La descrizione dell'impianto è quella riportata nella relazione tecnica e negli elaborati allegati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale del 3/3/2006 di prot. prov.le n. 107230, della successiva documentazione integrativa compresa la domanda di rinnovo del 7/9/2011 di prot. prov.le n. 765258 del 14/9/2011 e della documentazione progettuale trasmessa in data 31/3/2015 di

prot. C.M.T. n. 48560 e successive integrazioni.

L'impianto è, attualmente, destinato alla depurazione reflui provenienti dal sito denominato "Torino smistamento" e di rifiuti liquidi provenienti da altre officine Trenitalia in cui vengono effettuate le operazioni di manutenzione su locomotori, carrozze e di lavaggio delle vetture e sottocassa. I rifiuti liquidi vengono dosati mediante apposita pompa collegata ad un misuratore di portata magnetico, sul collettore di ingresso all'impianto ed in seguito avviati alla stazione di sollevamento. Dalla stazione di sollevamento i rifiuti liquidi, miscelati ai reflui provenienti dal sito "Torino smistamento", vengono avviati all'impianto di trattamento che si compone delle seguenti sezioni:

### 1.2.1) LINEA ACQUE

- **Grigliatura e sollevamento** (di competenza Trenitalia S.p.a.)

I reflui in ingresso all'impianto (acque reflue da condotta e rifiuti liquidi da stazione di scarico autobotti) vengono convogliati attraverso una rete di canalizzazioni interna alla stazione di sollevamento in cui viene effettuata una grigliatura meccanica finalizzata a trattenere i corpi solidi grossolani eventualmente presenti. A valle della grigliatura i reflui vengono sollevati tramite pompe sommerse ed avviati al primo stadio dell'impianto di depurazione.

- **Disoleazione**

I reflui sollevati attraversano due disoleatori a pacchi lamellari, operanti in parallelo, per la rimozione di oli ed altri residui oleosi. L'olio di risulta viene trasferito ad apposito serbatoio di stoccaggio e successivamente avviato a smaltimento come rifiuto. I fanghi che si separano dal fondo vengono inviati mediante pompa alla sezione di ispessimento oppure raccolti in cisternette ed avviati a smaltimento in impianti terzi.

- **Equalizzazione**

I reflui provenienti dalla sezione di disoleazione raggiungono per gravità la vasca di equalizzazione posizionata al di sotto dell'edificio dell'impianto, dotata di due agitatori meccanici con blocco automatico comandato da basso livello, dove vengono omogeneizzati prima di essere avviati alle fasi successive di trattamento.

- **Acidificazione**

Dalla vasca di equalizzazione, tre pompe sommerse dotate di controllo automatico di livello nella vasca di accumulo trasferiscono le acque alla fase di acidificazione, dove vengono contabilizzate tramite un apposito misuratore di portata. Nella vasca vengono dosati cloruro ferrico in soluzione ed acido solforico rispettivamente per la flocculazione e la rottura delle emulsioni oleose. La vasca è dotata di agitatore meccanico: il cloruro ferrico viene dosato proporzionalmente alla portata alimentata mentre l'acido solforico viene dosato mediante due pompe a pistone regolate da sistema di controllo automatico di pH, fino a raggiungere un valore operativo compreso tra pH 3.5 - pH 4.5

- **Alcalinizzazione e chiariflocculazione**

L'alcalinizzazione avviene tramite dosaggio di latte di calce, regolato in automatico da una sonda di pH collegata a valvola pneumatica, fino al raggiungimento di un valore operativo compreso tra pH 9.5 - pH 10.5. Il latte di calce viene preparato in apposito serbatoio dotato di agitatore

posizionato nel locale di preparazione reagenti. Nella vasca di alcalinizzazione viene dosato polielettrolita per favorire la flocculazione e la decantazione nella fase successiva.

- **Sedimentazione e sollevamento**

La sedimentazione avviene in una vasca rettangolare dotata di carroponete. I fanghi, raccolti nella tramoggia di fondo, vengono rilanciati all'ispessitore mentre il refluo chiarificato viene trasferito per gravità nella vasca di sollevamento.

- **Filtrazione a sabbia**

Il refluo chiarificato viene sottoposto a filtrazione in due filtri a sabbia: il controlavaggio viene effettuato in automatico al superamento di un determinato valore di perdita di carico (monte valle del filtro) oppure a intervalli di tempo predefiniti. L'acqua utilizzata per il controlavaggio è costituita dalla stessa acqua filtrata accumulata in apposito serbatoio integrata con una quota di acqua proveniente dalla rete. Al termine dell'operazione di controlavaggio l'acqua viene scaricata nella vasca di equalizzazione.

- **Correzione pH e dosaggio ipoclorito**

Avviene dosando acido solforico in automatico per correggere il pH ed eventualmente tramite l'aggiunta di ipoclorito di sodio.

- **Sollevamento e adsorbimento su carboni attivi**

I reflui sono successivamente accumulati in una vasca di sollevamento dove, tramite pompe verticali vengono avviate a due coppie di filtri a carbone attivo granulare che possono funzionare in serie oppure in parallelo a funzionamento automatico.

- **Impianto di pretrattamento per il riutilizzo industriale delle acque depurate<sup>1</sup>**

Le acque depurate possono essere sottoposte a trattamento in un impianto di osmosi inversa a membrane seguito da una sezione di disinfezione a raggi ultravioletti. L'impianto ha le caratteristiche tecniche riportate nella relazione del 5/6/2015 di prot. C.M.T. n. 82757.

### 1.2.2) LINEA FANGHI

- **Ispessimento**

I fanghi sedimentati vengono estratti dalla tramoggia di fondo del sedimentatore tramite pompe temporizzate ed avviati alla sezione di ispessimento costituita da un ispessitore più una seconda unità di scorta.

- **Condizionamento e filtropressatura**

A valle dell'ispessimento, i fanghi vengono condizionati per aggiunta di polielettrolita prima di essere avviati a filtropressatura con filtropressa a piastre. I fanghi vengono poi accumulati in apposito cassone prima dell'avvio a smaltimento.

### 1.3) PARAMETRI IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Potenzialità nominale:	<b>400 m<sup>3</sup>/d</b> pari a circa <b>94.000 m<sup>3</sup>/anno</b>
Potenzialità trattamento rifiuti:	<b>540 m<sup>3</sup>/settimana</b> pari a circa <b>10.400 m<sup>3</sup>/anno<sup>2</sup></b>

<sup>1</sup> Sezione di impianto di nuova introduzione non ancora attiva alla data di emanazione del presente provvedimento

<sup>2</sup> Dato di potenzialità aggiornato al contenuto della D.D. n. 92-20166 del 12/5/2009.

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione allegata alla domanda di AIA del 2006, alla successiva domanda di rinnovo del 2011 e da ultimo nella documentazione trasmessa in occasione del procedimento di riesame cui si riferisce il presente provvedimento.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto nel seguito specificato.

**2.1)** I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità riportate all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

**2.2)** le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato a svolgere l'attività di trattamento chimico fisico sono esclusivamente quelle riportate al punto **1.1)** della precedente sezione **1.**: i rifiuti vengono alimentati e trattati in impianto con le modalità riportate al punto **1.2)** della medesima sezione **1)**;

**2.3)** i quantitativi massimi di rifiuti trattabili presso l'installazione sono quelli riportati al punto **1.3)** della precedente sezione **1)**. Il gestore deve sospendere il conferimento ed il trattamento dei rifiuti una volta raggiunti i valori massimi di potenzialità indicati nella presente autorizzazione;

**2.4)** le apparecchiature, le vasche, le strutture fisse e mobili a servizio dell'installazione devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici dichiarati nella documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino;

**2.5)** gli impianti che costituiscono l'installazione devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e manutenzione, in modo tale da assicurare l'efficienza depurativa dichiarata negli elaborati progettuali;

**2.6)** le vasche, i serbatoi di stoccaggio e gli altri contenitori destinati a contenere rifiuti devono essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e l'eventuale pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve ulteriori o diverse indicazioni previste dalla normativa vigente. Per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo vale quanto specificatamente disposto dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**2.7)** le vasche e i serbatoi contenenti rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. A tal fine i serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello o di dispositivi antitraboccamento, che dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

**2.8)** i serbatoi devono essere provvisti di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di svuotamento e riempimento: nella movimentazione dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le prescrizioni finalizzate a contenere i rischi per la salute degli addetti e dell'ambiente;

2.9) il serbatoio destinato allo stoccaggio delle miscele oleose deve possedere le seguenti dotazioni che vanno sempre mantenute in efficienza:

- bacino di contenimento dimensionato secondo le specifiche progettuali riportate negli elaborati depositati agli atti della Città Metropolitana di Torino, che deve essere mantenuto privo di colaticci e acque meteoriche nelle normali condizioni di esercizio;

- indicatore di livello;

- sfiato, munito di filtro a carboni attivi;

2.10) con frequenza biennale, mantenendo le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica delle seguenti strutture:

- vasca interrata di accumulo;

- vasca interrata di accumulo dell'acqua di alimentazione ai filtri a sabbia;

- vasca interrata di accumulo dell'acqua di alimentazioni ai filtri a carbone;

- vasca di ispessimento fanghi;

- bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio delle miscele oleose.

Gli esiti del collaudo, riassunti in apposita relazione a firma di tecnico abilitato iscritto a competente Ordine o Collegio devono essere inviati con le modalità e le tempistiche previste alla successiva sezione 5;

2.11) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da escludere la formazione di aeriformi tossici od odorigeni o lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per strutture e addetti;

2.12) ciascuna stazione di pompaggio o travaso dei rifiuti all'impianto di trattamento deve essere dotata di un misuratore locale di portata: il misuratore deve essere dotato di un totalizzatore (contatore) per la contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti avviati all'impianto nell'arco delle 24 ore. I dati relativi alle portate immesse ed ai quantitativi contabilizzati dai misuratori (riferiti all'intero periodo di validità dell'AIA) devono essere registrati su supporto informatico (es. file PDF non modificabili) ed essere custoditi presso l'installazione, a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

2.13) i rifiuti devono essere immessi nell'impianto di depurazione unicamente tramite la stazione di scarico appositamente predisposta: non è ammessa l'immissione di rifiuti utilizzando altre strutture dell'impianto;

2.14) i rifiuti conferiti presso l'installazione devono essere preventivamente omologati L'omologa deve prevedere l'analisi di almeno i seguenti parametri<sup>3</sup>: pH, Solidi Sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Idrocarburi Totali, Cu, Zn, Fe, Pb, As, Al, Cd, Cromo totale, Hg, Ni, Cloruri, Fosforo Totale, Solfati, Solfuri, Tensioattivi Totali, Solventi clorurati, Solventi organici aromatici. Per i rifiuti che non provengono dalle officine o da siti di competenza Trentitalia, le procedure di omologazione devono essere riverificate annualmente;

2.15) nell'omologazione delle seguenti tipologie di rifiuti devono essere adottati gli ulteriori

---

<sup>3</sup> I parametri elencati sono quelli riportati nella procedura aziendale di omologazione trasmessa con nota del 4/2/2014 con prot. prov.le n. 18129

accorgimenti sotto descritti:

- per i rifiuti di cui al CER **110112**, in fase di omologa deve essere analizzato anche il parametro cianuri totali. In caso di presenza di cianuri (intendendosi come presenza il rilevamento di cianuri in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale che per ARPA corrisponde a 0,1 mg/l), il rifiuto non potrà essere conferito in impianto. La medesima procedura deve essere estesa anche alle altre tipologie di rifiuto per le quali si possa presumere la presenza di cianuri, sulla base delle informazioni acquisite in tal senso presso il produttore;

- per le seguenti tipologie di rifiuti: **160104, 190203, 160799, 191308**, la corrispondenza all'omologa deve essere verificata ad ogni singolo conferimento, non essendo possibile l'attribuzione di dati di omologa sufficientemente rappresentativi data l'assenza di un ciclo standard di provenienza;

**2.16)** in merito alle modifiche programmate e già approvate con D.D. n. 107-19298 del 30/6/2015 e consistenti nel:

- potenziamento della fase di disidratazione fanghi attraverso la sostituzione della filtropressa, secondo le specifiche progettuali riportate nella nota del 5/06/2015 di prot. C.M.T. n. 82757;

- riqualificazione del sistema elettromeccanico dell'impianto di depurazione attraverso la sostituzione completa del quadro di comando e controllo con una nuova unità, secondo le specifiche progettuali riportate nella nota del 5/06/2015 di prot. C.M.T. n. 82757;

- introduzione di un impianto di osmosi inversa per il pretrattamento delle acque di scarico per il loro riutilizzo a scopo industriale, secondo le specifiche progettuali riportate nella nota del 5/06/2015 di prot. C.M.T. n. 82757;

devono essere realizzare nel rispetto dei seguenti adempimenti:

- la realizzazione delle opere previste dalle modifiche di cui sopra è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia di competenza del Comune di Torino che la Società ha dichiarato di voler acquisire separatamente;

- la data di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere relative alle modifiche di cui sopra deve essere comunicata al Servizio in intestazione, con un anticipo di almeno dieci giorni, allegando copia del titolo abilitativo dal punto di vista edilizio di cui al precedente punto ed un cronoprogramma delle fasi realizzative che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;

- parimenti dovrà essere comunicata, nei medesimi termini di cui al precedente paragrafo, la data prevista per la fine lavori. Entro trenta giorni dalla data di fine lavori dovrà essere trasmessa una relazione di collaudo a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio;

- entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del collaudo devono essere trasmesse al Servizio in intestazione idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate per l'esercizio dell'attività autorizzata. L'esercizio dell'impianto, nella configurazione derivante dalle modifiche di cui sopra, è comunque subordinata all'accettazione di dette garanzie da parte del Servizio Scrivente;

- prima dell'esercizio dell'impianto nella configurazione progettuale derivante dalle modifiche di cui trattasi, dovrà essere installato un contatore volumetrico per la contabilizzazione del flusso di acque depurate destinate al riutilizzo, la cui posizione dovrà essere preventivamente concordata

con i tecnici della SMAT S.p.a..La Società dovrà comunicare al Servizio in intestazione ed alla SMAT la data di avvenuta installazione e dovrà trasmettere una planimetria dell'impianto in cui sia individuata chiaramente la posizione dello strumento di misura;

2.17) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo interventi, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia. Il presente provvedimento non esonera il gestore dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'attività in argomento;

2.18) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'installazione da parte del personale appartenente agli Organi di Controllo e Vigilanza senza obbligo di approvazione preventiva da parte del gestore. Deve, inoltre, essere reso possibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'installazione e deve sempre essere possibile reperire un responsabile tecnico, anche nelle ore notturne;

2.19) la presente autorizzazione, corredata da una copia di tutta la documentazione in essa richiamata, deve essere custodita anche in copia (cartacea o digitale) presso la sede operativa in oggetto.

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

2.20) al verificarsi di guasti o malfunzionamenti degli impianti che possano pregiudicarne l'efficienza e non siano in grado di garantire i limiti di emissione fissati in AIA per le singole matrici ambientali, il gestore dovrà interrompere l'alimentazione dei rifiuti all'impianto oltre ad adottare le autonome misure di salvaguardia che riterrà opportune per garantire, comunque, un elevato livello di protezione ambientale;

2.21) al verificarsi delle situazioni di cui al punto precedente, il gestore dovrà trasmettere al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino apposita comunicazione, contenente almeno le seguenti informazioni:

- tipologia e gravità del problema riscontrato;
- attività messe in atto per risolverlo e relative tempistiche;
- misure di salvaguardia complementari adottate per limitare il più possibile le ripercussioni sull'ambiente;

2.22) per assicurare una pronta risposta alle emergenze, qualora non già disponibile per effetto degli atti autorizzativi precedenti, il gestore dovrà elaborare un apposito **piano di emergenza** e dovrà trasmetterlo al Servizio in intestazione entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

2.23) il gestore dovrà comunicare con un congruo preavviso (non inferiore a trenta giorni) la data di cessazione dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti presso l'installazione ed allo smantellamento delle strutture, secondo un apposito **piano di dismissione** che dovrà essere trasmesso entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

2.24) il piano di dismissione di cui al precedente punto dovrà essere aggiornato in occasione del preavviso di fine esercizio allegando un cronoprogramma delle attività previste.

### SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E ACQUE METEORICHE

3.1) È autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività svolta presso l'installazione nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nel seguito.

#### LIMITI QUALITATIVI

3.2) Il gestore deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria dell'allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli previsti dall'art. 47 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i quali sono fissati i seguenti limiti:

Tabella 3 allegato 9 al Regolamento	
Parametro	Limite (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	≤ 700
COD	≤ 1000
BOD <sub>5</sub>	≤ 800
Ferro come Fe	≤ 300
Tensioattivi Totali	≤ 20

I valori limite in deroga di cui alla tabella sopra riportata potranno essere modificati o revocati in relazione alle necessità del Gestore del Servizio idrico Integrato di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di scarichi delle acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione: le eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate a cura di SMAT S.p.a.

#### COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE

3.3) Il gestore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla SMAT S.p.a. di eventuali variazioni della rete fognaria interna allo stabilimento e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali – quantitativa delle acque reflue industriali scaricate.

#### ATTIVITÀ DI CONTROLLO

3.4) Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque;

3.5) il gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal titolo IIIbis della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento SMAT S.p.a.. In particolare:

- il gestore assicura la presenza presso l'installazione di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi, autorizzato dal legale rappresentante a controfirmare i relativi verbali;
- il gestore non deve modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
- il gestore non deve ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico autorizzato e degli altri scarichi di cui dovesse essere accertata la presenza in fase di sopralluogo;



- le operazioni di controllo possono prevedere anche il prelievo di campioni di reflui presenti, o in corso formazione, presso l'installazione;
- il gestore deve consentire alla SMAT S.p.a. il controllo dei dati relativi alle quantità di acque prelevate e di acque scaricate, tramite il controllo dei relativi misuratori di portata e contatori;
- il gestore deve attuare compiutamente il programma di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria, riportato nel presente provvedimento.

### **MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI**

**3.6)** Il gestore deve effettuare il monitoraggio dello scarico proveniente dall'installazione, seguendo le modalità già in essere con gli atti autorizzativi pregressi<sup>4</sup> prevedendo un minimo di due autocontrolli nell'arco dell'anno solare rilevando tutti i parametri di tabella 3 Allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**3.7)** per la verifica dell'efficienza depurativa dell'impianto e dell'efficacia del trattamento attuato, in occasione degli autocontrolli allo scarico deve essere analizzata la qualità delle acque in ingresso all'impianto di depurazione, con la stessa frequenza (due autocontrolli nell'arco dell'anno solare) e sugli stessi parametri;

**3.8)** i campioni di reflui prelevati in ingresso (vasca di accumulo) e in uscita (pozzetto di scarico) all'impianto di depurazione devono essere di tipo medio e rappresentativi del refluo prelevato;

**3.9)** il gestore deve comunicare, con un anticipo di almeno quindici giorni, le date previste per l'effettuazione degli autocontrolli di cui ai precedenti punti, tramite apposita comunicazione da inviare al Servizio in intestazione ed alla SMAT S.p.a., ciò al fine di consentire la presenza al campionamento o l'effettuazione di prelievi congiunti;

**3.10)** i risultati degli autocontrolli periodici allo scarico devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche previste alla successiva sezione 5;

**3.11)** il gestore deve verificare, con cadenza annuale, lo stato di funzionalità della strumentazione di controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori di portata dei reflui in ingresso all'impianto e di quelli scaricati in pubblica fognatura. Le risultanze di dette verifiche devono essere trasmesse con le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 5;

**3.12)** il gestore deve redigere annualmente il bilancio idrico e di massa dell'impianto di depurazione, elaborato su base mensile, contenente i seguenti dati:

- quantità di acqua prelevata;
- quantità di rifiuti trattati;
- quantità di acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- quantità e tipologia di reattivi consumati;
- quantità e tipologia dei rifiuti prodotti;

Il bilancio idrico deve essere trasmesso con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 5;

---

<sup>4</sup> Le modalità di controllo sono quelle riportate nella documentazione integrativa allegata alla domanda di AIA di prot. Provincia di Torino n. 465249/2006

### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**3.13)** qualora sussistano motivate esigenze di scaricare in fognatura acque reflue che non rispettino i limiti qualitativi fissati al precedente punto **3.2)**, come ad esempio durante le fasi di avviamento e/o arresto dell'impianto o in caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie, il gestore dovrà richiedere preventivamente a SMAT S.p.a. una deroga anche se temporanea a tali limiti;

**3.14)** al verificarsi di situazioni di emergenza o di malfunzionamenti dell'impianto di depurazione tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati per lo scarico in pubblica fognatura, il gestore deve darne tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione ed alla SMAT S.p.a. indicando le problematiche occorse, gli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per la loro risoluzione e le relative tempistiche;

### **POZZETTO DI ISPEZIONE**

**3.15)** è obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza ed accessibilità il punto di campionamento e prelievo di reflui per il controllo della qualità dello scarico.

### **ACQUE METEORICHE**

**3.16)** Il gestore deve rispettare gli intendimenti tecnici e gestionali riportati nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. approvato all'atto del rilascio dell'AIA n. 65-289312 del 8/3/2007 e che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento.

## **SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **LIMITI DI EMISSIONE**

**4.1)** Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente sezione;

**4.2)** i valori limite di emissione riassunti nel Quadro Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso (flusso di massa) di sostanze che possono essere emesse in atmosfera nell'esercizio dell'attività autorizzata.

### **GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

**4.3)** L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissioni contenuto nella presente sezione;

**4.4)** gli impianti di abbattimento delle emissioni e gli impianti/macchinari ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine il gestore deve procedere ad effettuare manutenzioni periodiche;

**4.5)** gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto tecnicamente possibile mediante l'impiego delle Migliori Tecniche Disponibili, che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dall'attività autorizzata.

### **PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

**4.6)** Il gestore deve verificare l'integrità del filtro a maniche a servizio dello sfiato del silos di stoccaggio della calce (reattivo di processo n.d.r.), mediante ispezioni visive effettuate con cadenza almeno semestrale. L'esito di tali verifiche e degli altri eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto **4.10)**;

**4.7)** gli effluenti in ingresso al sistema di abbattimento a carboni attivi afferente al camino identificato nel quadro emissioni con il numero 6, devono avere una temperatura inferiore a 45°C ed un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;

**4.8)** le cariche di carbone attivo afferenti al camino 6 devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento. Anche nelle più gravose condizioni di esercizio deve essere garantito il rispetto dei seguenti parametri operativi:

- velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0.4 m/s;
- tempo di contatto superiore ad 1 s;

**4.9)** le cariche di carbone attivo in dotazione al camino numero 6 devono essere sostituite con idonea frequenza, in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, considerando un tasso di carico massimo non superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;

**4.10)** il gestore deve annotare le interruzioni del normale funzionamento dei filtri a maniche e dei filtri a carbone attivo su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale registro deve essere custodito presso l'installazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;

## **AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI**

**4.11)** gli impianti si considerano, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., già in esercizio. Il gestore ha già provveduto all'effettuazione degli autocontrolli iniziali come previsto dal provvedimento di rinnovo dell'AIA n. 104-13585 del 19/4/2012 e s.m.i.;

**4.12)** il gestore è esentato dall'effettuazione di ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni provenienti dall'installazione;

## **PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO**

**4.13)** Il camino 6 deve essere provvisto di idonea presa, dotata di opportuna chiusura, per il campionamento e la misura degli effluenti;

**4.14)** la sigla o il numero di identificazione di ogni punto di emissione deve essere visibilmente riportata su ognuno di essi;

**4.15)** deve essere garantita la possibilità di accesso ai singoli punti di emissione nel rispetto delle norme di sicurezza e dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**4.16)** al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco del camino n. 6 deve essere verticale verso l'alto;

## **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**4.17)** Al verificarsi di anomalie di funzionamento, interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione individuati in AIA, il gestore adotta le seguenti azioni:

- comunica tempestivamente al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino la tipologia del problema riscontrato;
- relaziona sulla azioni intraprese o da intraprendere per la risoluzione del problema e sulle relative tempistiche.

## QUADRO EMISSIONI

Sigla	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>5</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]			
1	Sfiato del serbatoio miscele oli e grassi	AMB.	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	Filtro a carboni attivi	1.8
2	Sfiato del silos cloruro ferrico	AMB.	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	nessuno	2.5
3	Sfiato del silos ipoclorito di sodio	AMB.	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	nessuno	n.d.
4	Sfiato del silos acido solforico	AMB.	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	Letto filtrante di carbone attivo ed allumina	n.d.
5	Sfiato del silos calce	AMB.	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	Filtro a maniche	n.d.
6	Vasca di equalizzazione e locale reattivi	AMB.	500	C.O.T.	=	0.040	N	Letto filtrante di carbone attivo ed allumina	n.d.
7a e 7b	Sfiati di areazione del sedimentatore coperto	AMB	n.d.	Inquinanti trascurabili			N	nessuno	n.d.
<b>Caldaia a GPL<sup>6</sup> (75 KW)</b>	Impianto di riscaldamento a servizio dei locali	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 lett. dd allegato IV parte I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.							9.5

<sup>5</sup> N= nessuno, I=iniziale, A=annuale, T=triennale

<sup>6</sup> Dati desunti dalla comunicazione del 29/9/2010 di prot. prov.le n. 797468 del 6/10/2010

## SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

### 5.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento<sup>7</sup> suddivisi per CER;
- esito del collaudo periodico<sup>8</sup> di tenuta del serbatoio di stoccaggio oli e delle vasche interrato previsto al punto 2.10) della precedente sezione 2;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.2) SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- certificati analitici degli autocontrolli prescritti ai punti 3.6) e al punto 3.10) della precedente sezione 3;
- documentazione attestante l'esito favorevole delle verifiche di funzionalità degli strumenti di controllo a servizio dell'impianto di cui al punto 3.11) della precedente sezione 3;
- bilancio idrico redatto secondo quanto prescritto al punto 3.12) della precedente sezione 3;
- eventuali problematiche inerenti gli scarichi occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

---

<sup>7</sup> per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2017 dovranno essere inviati i dati relativi al 2016.

<sup>8</sup> Solo per l'anno di riferimento in cui è prevista l'effettuazione di tale attività: ad esempio l'esito del collaudo di tenuto svolto a febbraio 2017 sarà allegato ai dati ambientali trasmessi ad aprile 2018.

### 5.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).

### 5.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.